

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2495)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIERACCINI e BLOISE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1976

Publicità delle sedute degli organismi scolastici collegiali e  
altre modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica  
31 maggio 1974, nn. 416, 417 e 420

ONOREVOLI SENATORI. — I decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (sugli organi collegiali della scuola), n. 417 (sul personale insegnante) e n. 420 (sul personale non insegnante) richiedono, in relazione ad alcune esigenze sorte in sede di applicazione, alcune modificazioni che il presente disegno di legge intende promuovere.

### *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416*

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si intende venire incontro all'aspirazione, ormai decisamente affermata nella società, di rendere pubbliche, per diretta disposizione di legge e perciò al di là di ogni dubbio interpretativo, le sedute del consiglio di circolo o di istituto e del consiglio scolastico distrettuale. Lo stesso Governo si è

reso conto dell'esigenza di rendere pubbliche le sedute dei predetti organi collegiali; ma il relativo disegno di legge ammette a presenziare alle sedute soltanto le categorie rappresentate nei rispettivi consigli. È una limitazione che non appare nè funzionale nè giustificata e, pertanto, il presente disegno di legge prevede la completa pubblicità delle sedute, salvo che non intervenga una contraria e motivata deliberazione del consiglio. Si provvede inoltre a stabilire che la seduta non è pubblica quando si debbano trattare questioni attinenti a singole persone.

L'articolo 2 considera la deliberazione regionale, che ripartisce il territorio della Regione in distretti scolastici, definitiva, attribuendo quindi alle Regioni l'intera e diretta responsabilità della distrettualizzazione. Ciò è apparso logico e coerente con un sistema legislativo che tende, giustamente, a dare

sempre maggiore spicco e responsabilità all'Ente regione; nel caso dei distretti, poi, non sussistono motivazioni fondate per lasciare al Ministro la decisione definitiva, dopo l'ampio dibattito già avvenuto in sede di Consiglio regionale, previa consultazione degli enti locali interessati e dagli organi locali dell'Amministrazione scolastica. L'articolo 2 in esame, d'altra parte, precisa appunto che la deliberazione deve essere del Consiglio regionale (non della Giunta).

L'articolo 3 pone, a differenza di quanto stabilisce attualmente l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, un limite minimo di popolazione necessaria per la costituzione del distretto scolastico, ciò è parso opportuno allo scopo di evitare la polverizzazione del territorio con la creazione di distretti non funzionali.

Con l'articolo 4 si intende venire incontro alle proteste di vari consigli di circolo o di istituto per il ritardo e la esiguità dei fondi assegnati dal Ministero. Partendo dall'ovvia esigenza per cui i consigli di circolo o di istituto — e, poi, di distretto — devono poter contare, fin dal momento della formazione del bilancio preventivo, sull'assegnazione certa e tempestiva dei fondi, si provvede a stabilire il principio dell'obbligo, da parte del Ministero, di assegnare i fondi in unica soluzione, salvo casi eccezionali e con divieto di trattenere nei capitoli del bilancio ministeriale una somma maggiore del 10 per cento del relativo stanziamento, per esigenze impreviste.

Con l'articolo 5 si provvede a dare all'istituto dei revisori dei conti una disciplina appropriata, volta ad attribuire l'incarico del revisore soltanto a coloro che abbiano la capacità professionale richiesta dalla funzione specifica.

L'articolo 6 dispone l'abrogazione dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974. Il « regolamento tipo » ministeriale ivi previsto si è dimostrato inutile, data la competenza esclusiva dei consigli di circolo o di istituto a definire autonomamente, il regolamento interno del circolo o istituto.

L'articolo 7, allo scopo di evitare il succedersi di elezioni parziali per la sostituzione

di coloro che, già eletti, cessano per motivi diversi, da membri dei vari consigli, ammette che i candidati possano essere in numero superiore alla metà rispetto al numero dei rappresentanti da eleggere: si realizzerà con ciò una riserva di non eletti per l'eventuale surrogazione di membri cessati prima della scadenza del mandato.

#### *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417*

Con l'articolo 8 si dispone l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 576, il quale prevede che i posti di maestro elementare nelle scuole statali annesse ai convitti nazionali sono assegnati su designazione del rettore del convitto: è una norma, questa, di evidente carattere antidemocratico e, come tale, va soppressa. Per conseguenza, si dichiara abrogato anche l'articolo 128, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, che estende l'articolo 2 sopra citato alle scuole elementari statali annesse agli educandi femminili dello Stato.

L'articolo 9 e l'articolo 10 provvedono a eliminare una ingiusta sperequazione di trattamento in atto circa il riconoscimento di servizi.

L'articolo 11 vuole venire incontro alle difficoltà che direttori didattici e presidi incontrano nello svolgimento della loro azione didattica, a causa dell'aumentato lavoro derivante dall'entrata in funzione degli organi collegiali della scuola. Si provvede perciò a dichiarare esonerato dall'insegnamento il docente vicario del direttore didattico o preside, nei circoli o istituti con più di 500 alunni, allo scopo di affiancare a quest'ultimo un collaboratore a tempo pieno. Per la popolazione scolastica si è fatto riferimento al criterio seguito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, che, nei circoli o istituti con più di 500 alunni, eleva da 14 a 19 i membri del consiglio di circolo o di istituto. Non si esclude tuttavia che, nel corso della discussione, possano essere individuati parametri o criteri più appropriati e dettagliati.

*Interpretazione autentica dell'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420*

Con l'articolo 12, che dà un'interpretazione autentica al primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si intende far sì che ogni scuola disponga del personale non insegnante, nel numero previsto dalla tabella B, allegata al citato decreto presidenziale, fin dall'anno scolastico in cui si sia determinato un aumento della popolazione scolastica e quindi delle classi. Il sistema attuale di determinazione degli organici con il formale decreto interministeriale, previsto dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1974, è tale per cui, ad esempio, la rilevazione dei dati relativi alla popolazione scolastica dell'anno 1975-76 determina l'organico che en-

trerà in vigore nell'anno scolastico 1976-77, quando, cioè, la popolazione scolastica, in alcune scuole, può essere — come avviene frequentemente — aumentata. L'articolo 13 del disegno di legge prevede appunto che, in questa ipotesi — se il numero delle classi, di un circolo o di una scuola, è aumentato, rispetto a quello dell'anno precedente fino a configurare lo « scatto » di uno o più posti di personale non insegnante (applicati e bidelli) — il posto o i posti siano coperti per incarico annuale. Poichè la formulazione del primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1974 si è rivelato suscettibile di diversa interpretazione, a causa del disposto del terzo comma dello stesso articolo, collegato a sua volta all'articolo 26 (nel quale si stabilisce che gli organici devono essere approvati con decreto interministeriale), si rende necessaria la presente interpretazione autentica, per eliminare una delle tante difficoltà di funzionamento della scuola.

**DISEGNO DI LEGGE****TITOLO I****MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL  
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
31 MAGGIO 1974, N. 416****Art. 1.**

Le sedute del consiglio di circolo o di istituto e del consiglio scolastico distrettuale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono pubbliche, salvo motivata contraria deliberazione da adottarsi di volta in volta dal consiglio stesso a maggioranza assoluta dei componenti.

La seduta non è pubblica quando la deliberazione abbia per oggetto questioni attinenti a singole persone.

**Art. 2.**

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Con deliberazione dei consigli regionali, che sentiranno gli enti locali interessati e gli organi dell'amministrazione scolastica competenti, i cui pareri verranno allegati alle deliberazioni dei Consigli regionali, il territorio di ciascuna Regione è suddiviso in comprensori che assumono la denominazione di "distretti scolastici". Con la stessa procedura si provvede alle eventuali variazioni ».

Le deliberazioni regionali di cui al primo comma sono inviate al Ministero della pubblica istruzione, che provvede alla loro pubblicazione, in sunto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel testo integrale, nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

## Art. 3.

La lettera *a*) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituita dalla seguente:

« *a*) il distretto scolastico dovrà corrispondere ad un ambito territoriale subprovinciale e ad una popolazione non inferiore a 50.000 e non superiore a 100.000 abitanti; può ridursi a una popolazione comunque non inferiore a 30.000 abitanti in zone con popolazione particolarmente sparsa, può estendersi fino a 200.000 abitanti nelle zone di intensa urbanizzazione. Nessun distretto scolastico può avere estensione maggiore della provincia. In casi eccezionali, di un distretto potranno far parte comuni limitrofi anche se facenti parte di diversa provincia. Nell'ambito dei distretti scolastici dovrà, di regola, essere assicurata la presenza di scuole dello Stato di ogni ordine e grado, ad eccezione delle università, delle accademie delle belle arti e dei conservatori di musica ».

## Art. 4.

Dopo il terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è inserito il seguente:

« Le assegnazioni di fondi alle istituzioni di cui al primo comma devono essere effettuate, salvo casi eccezionali, in unica soluzione, al fine di consentire, da parte dei competenti consigli, una effettiva programmazione delle attività e delle spese. Il Ministero può trattenere, nei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa, una somma non superiore al 10 per cento per eventuali assegnazioni successive e per spese impreviste ».

## Art. 5.

I revisori dei conti previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono nominati tra il personale dei ruoli centrali e periferici del

Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del tesoro iscritti in apposito elenco tenuto presso il Ministero della pubblica istruzione e che abbiano superato apposito corso con esame finale le cui modalità saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Per i segretari capi in servizio da almeno quattro anni, anche se con precedente qualifica inferiore, negli istituti tecnici e professionali e negli istituti d'arte e per il personale delle carriere di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi l'iscrizione all'albo è disposta su semplice domanda degli interessati.

Le nomine dei revisori di competenza del Ministero della pubblica istruzione debbono avvenire riservando il 60 per cento dei posti complessivamente ai segretari capi di cui al comma precedente e al personale delle carriere di ragioneria dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi.

#### Art. 6.

L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è abrogato.

#### Art. 7.

Nelle elezioni degli organi collegiali di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, ciascuna lista può comprendere un numero di candidati superiore della metà rispetto al numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

### TITOLO II

#### MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MAGGIO 1974, N. 417

#### Art. 8.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948,

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 576, nella parte in cui prevede che i maestri delle scuole elementari annesse ai convitti nazionali sono assegnati alle scuole stesse su designazione del rettore e l'articolo 128, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

I posti di maestro elementare nelle scuole annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato sono coperti con le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia per le ordinarie scuole elementari statali.

## Art. 9.

Il riconoscimento dei servizi di cui al primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è esteso al servizio prestato in qualità di insegnante nelle scuole secondarie annesse ai convitti nazionali anteriormente alla loro trasformazione in scuole statali per effetto della legge 9 marzo 1967, n. 150, e a quello prestato in qualità di insegnante in scuole secondarie legalmente riconosciute gestite dai comuni e dalle province.

## Art. 10.

L'articolo 133, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si applica anche ai posti vacanti di rettore e di direttrice nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato; al concorso riservato sono ammessi i vice rettori e le vice direttrici che abbiano svolto da almeno due anni le funzioni di rettore e di direttrice.

## Art. 11.

Nei circoli o istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, il docente che, ai sensi dell'articolo 4, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sostituisce il direttore didattico o preside, è esonerato dall'insegnamento.

## TITOLO III

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 12, PRIMO COMMA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MAGGIO 1974, N. 420

## Art. 12.

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, va interpretato nel senso che, qualora ricorrano le condizioni previste dalla tabella B, i posti di personale non insegnante che ne conseguono per effetto dell'aumento della popolazione scolastica sono coperti per incarico, anche se non ancora previsti nell'organico da determinare con le modalità stabilite dall'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica, fermo restando che la variazione in aumento dovrà essere successivamente recepita nel decreto interministeriale previsto dal predetto articolo 26.